



# UISP

## sportpertutti

Regionale Toscana - Calcio

### **Stagione Sportiva 2016/2017** **Comunicato Ufficiale n° 26**

<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 3
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 4
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 5
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 6

**Firenze, 10 maggio 2017**

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936  
[calcio.toscana@uisp.it](mailto:calcio.toscana@uisp.it) <http://www.uisptoscanacalcio.it>

## ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

**PRESIDENTE:**  
**VICEPRESIDENTE:**

**ALESSANDRO BALDI**  
**DANIELE BARTOLOZZI**

### DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

### SEGRETERIA TECNICA

**Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00**

Segretario: Sgrò Fabio

### SETTORE ATTIVITA'

**Coordinatore**

**Taddei Attilio**

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

### SETTORE DISCIPLINA

**Coordinatore**

**Piccioni Sabina**

Commissione Disciplinare D' Appello:

Presidente:  
Dario Scordo.  
Giudici:  
Carlesi David.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

### SETTORE TECNICO ARBITRALE

**Coordinatore**

**Fucini Giorgio**

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

### SETTORE FORMAZIONE

**Coordinatore**

**Cocchini Federico**

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 38 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD PONTE A ELSA

Comitato UISP: EMPOLI

C.U. n° 60 del 07.04.2017

In data 11.04.2017, la società ASD PONTE A ELSA propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato MANSANI ANDREA sino a tutto il 01.12.2017, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi e scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, aggravati dall'aver posto l'illecito nei confronti del DG, ai sensi degli artt. 134, 136 e 27 R.D..

Da quanto contenuto in atti il MANSANI, imbattendosi casualmente nel DG in un parcheggio di un impianto sportivo, avrebbe cercato di entrare nell'autovettura del DG, profferendo nei confronti dello stesso frasi intimidatorie, portando le mani al collo dello stesso, mosso dal risentimento dovuto ad una squalifica derivante da una espulsione comminata dal DG durante una partita di calcio a 5.

A parere della società ricorrente la condotta del proprio tesserato non sarebbe dissimile da quanto riportato, ad esclusione del tentativo di ingresso nell'abitacolo dell'autovettura che viene negato, ma, al contempo, non avrebbe alcun collegamento con l'attività sportiva, in quanto non sarebbe stato in alcun modo fatto riferimento ai fatti di cui alla precedente squalifica o ad altri eventi sportivi.

La società ricorrente conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Occorre preliminarmente menzionare che ai sensi dell'art. 49 RD "Gli organi disciplinari della Struttura di attività calcio UISP hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva".

Nelle facoltà di cui all'art. 89 RD la Commissione Disciplinare di Appello ha provveduto ad ascoltare il DG il quale ha confermato il contenuto del documento trasmesso alla Struttura di Attività Calcio del Comitato di Empoli, e quindi il collegamento tra l'aggressione subita e la squalifica inflitta, derivante dal provvedimento disciplinare adottato nella partita di calcio a 5.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, **respingendo** il ricorso avanzato dall' ASD PONTE A ELSA **conferma** la squalifica del sig. MANSANI ANDREA sino a tutto il 01.12.2017, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi e scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, aggravati dall'aver posto l'illecito nei confronti del DG, ai sensi degli artt. 134, 136 e 27 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso. Così deciso in Pisa-Prato il 08.05.2017.

### **Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

DELIBERA n° 39 anno 2016/2017

Ricorrente: POL. RIPARBELLA

Comitato UISP: TERRE ETRUSCOLABRONICHE

Gara del 08.04.2017 - C.U. n° 29 del 12.04.2017

In data 18.04.2017, la società POLISPORTIVA RIPARBELLA propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado contro la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato BRACONE Luca per anni 1 e mesi 4 ai sensi degli art. 138 e 134, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso e atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del DG.

Da quanto contenuto in atti il BRACONE Luca avrebbe inveito ed offeso il DG, per poi colpirlo con due pugni alla mandibola, spingendolo e continuando a minacciarlo dopo la notifica dell'espulsione. Al termine della partita, il BRACONE Luca avrebbe continuato nelle offese e negli atteggiamenti minacciosi.

A parere della società ricorrente, pur ammettendo la condotta minacciosa ed intimidatoria del proprio tesserato, disconosce totalmente che nei confronti del DG sia stata perpetrata qualsiasi tipo di violenza.

La società ricorrente conclude richiedendo il riesame della sanzione inflitta.

La versione fornita a questa Commissione disciplinare di Appello risulta, difforme da quanto riportato sul referto di gara, il quale, giova ribadire, riveste il ruolo di prova legale. Tuttavia all'interno delle facoltà di cui all'art. 89 RD la Commissione Disciplinare di Appello ha provveduto ad ascoltare il DG il quale ha confermato integralmente il contenuto del rapporto arbitrale, specificando nuovamente come siano stati due i pugni con cui è stato colpito al volto. Pertanto dovendo riconoscere il pugno come atto di violenza, risulta errata la qualificazione giuridica adottata dalla Commissione Disciplinare di I istanza la quale ha applicato l'art. 138, atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, in luogo del più aderente art 139, atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione, stante la pluralità di pugni inferti.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall' POL. RIPARBELLA, nelle facoltà di cui all'art. 94, riqualifica la condotta del Bracone Luca in atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione, determinando pertanto la squalifica in anni 2 per atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione, e atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del DG in base agli artt. 134, 139 e 27 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 08.05.2017.

### **Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

DELIBERA n° 40 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD KARISMA BAR

Comitato UISP : AREZZO

Gara del 06.04.2017 - C.U. n° 26 del 18.04.2017

In data 21.04.2017, la società ASD KARISMA BAR propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato IACOMONI Marco fino a tutto il 06.10.2017, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi e atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, ai sensi degli art. 134 e 138 R.D.

Da quanto contenuto in atti il IACOMONI avrebbe mantenuto per tutta la partita un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario, per poi colpirlo con una testata al naso, e, nell'atto di allontanarsi dal terreno di gioco una volta notificatagli l'espulsione, continuare a profferire frasi minacciose.

A parere della società ricorrente la condotta del proprio tesserato sarebbe totalmente difforme da quanto riportato in atti in quanto lo IACOMONI non avrebbe colpito con una testata un avversario ma, al contrario, sarebbe a sua volta stato colpito. In fatti, sugli sviluppi di una rimessa laterale lo Iacomoni, nel tentativo di contrastare un avversario che al momento gliolgeva le spalle, lo colpiva con il petto sullo schiena e questi, non riuscendo ad attutire il colpo, colpiva involontariamente lo Iacomoni con la propria nuca sulla bocca. Dal fortuito scontro, il tesserato dell'Associazione ricorrente avrebbe riportato, come ampiamente documentato la rottura di un dente e una ferita al labbro, curata con alcuni punti di sutura.

La versione fornita a questa Commissione disciplinare di Appello risulta, effettivamente, particolarmente realistica e ben supportata da copiosa ed idonea documentazione, tale da spingere la stessa ad interpellare il DG in modo da avere una più precisa ricostruzione dei fatti riportati nel proprio referto i quali risultano, almeno astrattamente, incompatibili. È d'obbligo menzionare come il DG abbia confermato la dinamica riportata sul proprio referto, il quale, ai sensi dell'art. 90 riveste il ruolo di prova legale, la quale, non può trovare opponibilità in una prova semplice, quale è il certificato del pronto soccorso, ma può sempre essere utilizzato ad integrazione delle prove legali stesse. Alla luce delle conseguenze patite dallo stesso, si dovrebbe presumere, pertanto, che la testata inferta dallo Iacomoni non possa essere contraddistinta dalla "violenza", come invece riportato nel referto.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica comminata sia corretta sul piano normativo, ma non nella sua entità.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo parzialmente** il ricorso avanzato dall' ASD KARISMA BAR **riduce** la squalifica del sig. IACOMONI MARCO a mesi 4 (quattro), per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi e atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, ai sensi degli art. 134 e 138 R.D.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 08.05.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana  
**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

DELIBERA n° 42 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD BASTON VILLA

Comitato UISP: GARFAGNANA

Gara del 06.05.2017 - C.U. n° 38 del 08.05.2017

In data 09.05.2017, la società ASD BASTON VILLA propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado in relazione alla gara tra la ricorrente e il PRO SILLANO, nella quale veniva disposta la sconfitta a tavolino con il risultato di 0-3 e la multa di € 50,00 ai sensi dell'art. 106 RD.

Da quanto contenuto in atti l'ASD ricorrente si sarebbe rifiutata di mettere a disposizione l'Assistente di Parte, quando al termine del primo tempo, uno dei due Assistenti ufficiali si infortunava e non poteva riprendere la partita, al contrario dell'altra squadra.

A parere della società ricorrente invece vi sarebbe stato una frase da parte del DG il quale, di fronte alla negazione di mettere a disposizione un Assistente di parte, nella quale veniva espressa la possibilità di sospensione della partita, con successivo rinvio a data da destinarsi.

La associazione ricorrente conclude chiedendo il riconoscimento del c.d. errore tecnico e quindi la ripetizione della gara. In merito all'errore tecnico, la Normativa Generale, ed. 2016 al suo articolo 40, u.c., così si esprime: "tra i fatti idonei a impedire od alterare il regolare andamento dell'incontro, rientra il cosiddetto errore tecnico, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'Arbitro, di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto, dai suoi allegati, da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'art. 91 RD".

Da quanto emerso in atti, invece, si legge chiaramente "La società Baston Villa in seguito alla mia richiesta si è rifiutata di mettere a disposizione un proprio tesserato per tale figura...Al contrario la Pro Sillano si dimostrava collaborativa". Appare pacifico, pertanto, che da quanto riportato sul referto di gara, che si ricorda essere una prova legale, emerge chiaramente come vi sia stata da parte della ricorrente un'inadempienza tale da impedire la regolare prosecuzione della partita, considerando l'obbligo di cui all'art. 40 R.A. e sanzionato dall'art. 106 RD.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall' ASD BASTON VILLA **conferma** la decisione impugnata.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 09.05.2017.

Legg Calcio Regionale Toscana  
**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

*Il Presidente*  
Alessandro Baldi



**UISP TOSCANA CALCIO**  
Comitati

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail <a href="mailto:arezzo@uisp.it">arezzo@uisp.it</a>	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail <a href="mailto:carrara@uisp.it">carrara@uisp.it</a>	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail <a href="mailto:calcio.empolivaldelsa@uisp.it">calcio.empolivaldelsa@uisp.it</a>	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail <a href="mailto:calcio.etruscolabroniche@uisp.it">calcio.etruscolabroniche@uisp.it</a>	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail <a href="mailto:calcio@uispfirenze.it">calcio@uispfirenze.it</a>	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail <a href="mailto:borgo@uon.it">borgo@uon.it</a>	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail <a href="mailto:legacalcioispvald@libero.it">legacalcioispvald@libero.it</a>	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail <a href="mailto:grosseto@uisp.it">grosseto@uisp.it</a>	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail <a href="mailto:uisplucca@virgilio.it">uisplucca@virgilio.it</a>	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail <a href="mailto:lucaversilia@uisp.it">lucaversilia@uisp.it</a>	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail <a href="mailto:uispgarfagnana@inwind.it">uispgarfagnana@inwind.it</a>	Via Rimembranza 2, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail <a href="mailto:massa@uisp.it">massa@uisp.it</a>	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail <a href="mailto:legacalcioisp.piombino@gmail.com">legacalcioisp.piombino@gmail.com</a>	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail <a href="mailto:legacalcio.pisa@uisp.it">legacalcio.pisa@uisp.it</a>	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail <a href="mailto:pistoia.calcio@uisp.it">pistoia.calcio@uisp.it</a>	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail <a href="mailto:calcio.prato@uisp.it">calcio.prato@uisp.it</a>	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail <a href="mailto:calcio.siena@uisp.it">calcio.siena@uisp.it</a>	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail <a href="mailto:uispvaldelsa@alice.it">uispvaldelsa@alice.it</a>	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail <a href="mailto:valdichiana.siena@uisp.it">valdichiana.siena@uisp.it</a>	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail <a href="mailto:legacalcio@uispvaldera.it">legacalcio@uispvaldera.it</a>	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail <a href="mailto:cuoio@uisp.it">cuoio@uisp.it</a>	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)